

2. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

()

1. Per assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi fondamentali previsti in materia dagli atti di natura internazionale di cui è parte l'Italia, superando nel contempo la situazione di persistente *deficit* finanziario in cui versa attualmente il relativo ente pubblico, dal 1° gennaio 2012 Croce Rossa Italiana svolge le proprie attività e persegue i propri scopi in regime di diritto privato quale associazione umanitaria a carattere volontario [e di interesse pubblico], sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e l'alta vigilanza dello Stato. A decorrere dalla stessa data è soppressa la personalità giuridica di diritto pubblico di Croce Rossa Italiana [ovvero: è soppresso l'ente pubblico Croce Rossa Italiana].

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Croce Rossa Italiana:

- a) ha propria personalità giuridica di diritto privato e piena capacità giuridica e patrimoniale per il raggiungimento dei suoi fini;
- b) si configura come ausiliaria e collaboratrice delle pubbliche amministrazioni nelle attività umanitarie e sociali messe in atto da quest'ultime, conserva l'indipendenza e l'autonomia dell'ente ed uniforma le sue azioni ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, adottati durante la XX e la XXV Conferenza Internazionale del 1965 e del 1986, di cui Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Carattere volontario, Unità e Universalità;
- c) ha come obiettivo generale la diffusione e l'applicazione dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A questo scopo, le sue attività si concretizzano nel conseguimento dei seguenti fini:
 - 1) ricerca e promozione della pace, così come della cooperazione nazionale ed internazionale;
 - 2) diffusione e insegnamento del Diritto Internazionale Umanitario;
 - 3) diffusione e difesa dei diritti umani fondamentali;
 - 4) attivazione in caso di conflitti armati, preparandosi in tempo di pace come ausiliaria dei servizi di sanità pubblica, in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi di cui l'Italia sia parte, in favore di tutte le vittime civili e militari;
 - 4) premura verso le persone e le comunità che soffrono, prevenendo e alleviando la sofferenza umana;
 - 5) prevenzione e riparazione dei danni causati da incidenti, catastrofi, calamità pubbliche, conflitti sociali, malattie, epidemie o altri pericoli o sinistri collettivi o eventi simili, così come la protezione e il soccorso di chi è colpito dagli stessi, partecipando alle azioni necessarie nella forma stabilita dalle leggi e dai piani nazionali o territoriali corrispondenti;
 - 6) promozione e collaborazione in azioni di solidarietà e di benessere sociale in generale e di servizi assistenziali e sociali, con particolare attenzione alle comunità ed alle persone con difficoltà nell'integrazione sociale;
 - 7) promozione e partecipazione a programmi di salute ed ad attività che a causa del suo speciale carattere altruista risultino le più convenienti per la salute pubblica;
 - 8) promozione della partecipazione volontaria e disinteressata delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, alle attività e al supporto dell'organizzazione per lo svolgimento della sua missione;
 - 9) promozione della partecipazione dei bambini e dei giovani al lavoro dell'organizzazione e la diffusione tra questi dei Principi del Movimento

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del Diritto Internazionale Umanitario e dei diritti umani fondamentali, così come degli ideali di pace, rispetto reciproco e collaborazione tra tutti gli uomini ed i popoli;

10) sviluppo di attività formative indirizzate alla realizzazione dei precedenti fini.

d) nella sua azione umanitaria, si prenderà cura di tutti, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, età, razza, nascita, religione, credo politico o qualunque altra condizione personale o sociale, osservando le norme previste dagli accordi internazionali;

e) ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni[, con quattro bracci uguali formati da due linee, una verticale ed una orizzontale, che si intersecano nel centro e che non toccano i bordi della bandiera o dello scudo. La larghezza e la lunghezza di tali linee è libera e si concretizza in cinque quadrati uguali a forma di croce.] Denominazione ed emblema di Croce Rossa sono invariabili. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge;

3. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della difesa, sono emanate le ulteriori disposizioni organizzative e funzionali della associazione Croce Rossa Italiana. Il contributo statale per lo svolgimento da parte dell'associazione Croce Rossa Italiana delle sue funzioni di interesse pubblico è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

.....

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto Croce Rossa Italiana, quale ente di diritto pubblico [ovvero: quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico], è [posto] in liquidazione. Il Commissario straordinario di Croce Rossa Italiana, in carica a tale data, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni esclusivamente per assicurare la continuità delle attività e dei compiti dell'ente, in regime di ordinaria amministrazione, anche relativamente ai rapporti ed ai contratti in essere, attivi e passivi, fino alla data del 31 dicembre 2011; lo stesso provvede altresì, entro tale data, alla individuazione dei rapporti giuridici che dal 1° gennaio 2012 proseguono con l'associazione di cui al comma 1, con eventuali oneri ad esclusivo carico della stessa. La gestione liquidatoria, inclusa, in particolare, quella del patrimonio immobiliare dell'ente, è attribuita dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto di cui Conseguentemente:

a) il soggetto di cui ... assume la gestione liquidatoria dell'ente agendo nei rapporti con i terzi in nome e per conto dello stesso quale mandatario *ex lege*, compiendo qualsiasi atto di diritto privato utile per la realizzazione di tale gestione. Al soggetto compete, a titolo di remunerazione, un corrispettivo pari ad euro ... [ovvero: all'X per cento di ...] su base annua, che il medesimo soggetto prededuce dagli utili della gestione liquidatoria;

b) entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il soggetto di cui ... [d'intesa con il Commissario straordinario] predispone una situazione patrimoniale provvisoria di Croce Rossa Italiana, di riferimento a tale data. Entro il ... il medesimo soggetto effettua altresì la ricognizione [e la definizione] del patrimonio immobiliare dell'ente, distinguendo al suo interno gli immobili soggetti a vincoli di destinazione, specie quelli per i quali tali vincoli derivano da espresse disposizioni di volontà delle persone private che hanno trasferito gli immobili a

Croce Rossa Italiana;

- c) ferme le esigenze liquidatorie, tra gli immobili soggetti a vincoli di destinazione il soggetto di cui ..., in contraddittorio con il Commissario straordinario, individua quelli che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuiti in uso gratuito, comunque con l'onere di provvedere direttamente alle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, all'associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1;
- d) entro il 31 ottobre 2011 il soggetto di cui ..., in contraddittorio con il Commissario straordinario, predispone la situazione patrimoniale definitiva alla data di cui alla lettera b), relativa al patrimonio non strumentale all'attività istituzionale dell'associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1, nel cui esclusivo ambito i debiti, nonché i costi e gli oneri a qualsiasi titolo necessari per la gestione liquidatoria, compreso il corrispettivo di cui alla lettera a), saranno compensati dai valori derivanti dalla liquidazione ovvero dalla valorizzazione dell'attivo patrimoniale;
- e) la situazione patrimoniale definitiva è sottoposta a verifica da parte di un collegio di tre periti, dei quali uno nominato dall'ente Croce Rossa Italiana, uno nominato dal soggetto di cui ..., il terzo, in funzione di presidente, nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei periti verifica la situazione patrimoniale entro il 31 dicembre 2011, notificandola alle parti. L'importo massimo del compenso dei periti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui pagamento è a carico della gestione liquidatoria;
- f) dalla data di notificazione della situazione patrimoniale definitiva il soggetto di cui ... avvia la procedura liquidatoria, subentrando automaticamente nei rapporti attivi e passivi facenti parte del patrimonio verificato, ivi compresi i contenziosi pendenti, per i quali non si fa luogo ad interruzione del processo né a mutamento di rito;
- g) il soggetto di cui ... procede alla liquidazione del patrimonio trasferito, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori, dei contenziosi in corso, del pagamento dei creditori del patrimonio verificato, ponendo in essere qualsiasi attività di valorizzazione del patrimonio medesimo finalizzata alla sua liquidazione e assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tale patrimonio dal proprio. Il soggetto di cui ... non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio verificato, ivi compresi quelli sostenuti per la relativa liquidazione;
- h) terminata la liquidazione, il soggetto di cui ... redige il rendiconto finale della liquidazione che dovrà essere verificato dal collegio di periti di cui alla lettera e). L'eventuale saldo attivo risultante dal rendiconto finale di liquidazione verificato, è trasferito all'associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1. Qualora tale saldo attivo di liquidazione risulti superiore al patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale di cui alla lettera f), al soggetto di cui ... è riconosciuto un importo pari al 30 per cento di tale maggior valore, in deduzione da quanto deve essere trasferito alla predetta associazione;
- i) tutti gli atti posti in essere e le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni del presente comma sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il personale civile con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di entrata in vigore del presente decreto, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'ente pubblico Croce Rossa Italiana in liquidazione, se non assunto [in regime di diritto privato], su chiamata e con il proprio consenso, dall'associazione di cui al comma 1, è posto in mobilità. A tale

personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità vengono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti al costo del personale medesimo. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'ente pubblico Croce Rossa Italiana si risolvono di diritto alla data del 1° gennaio 2012, salvo loro ricostituzione da parte dell'associazione di cui al comma 1.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale militare in servizio continuativo presso l'ente pubblico Croce Rossa Italiana è inserito, con blocco di carriera e con il trattamento economico in godimento, in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero della difesa, al quale sono altresì trasferite risorse corrispondenti al costo del medesimo personale presso il predetto ente. Lo stesso personale continua lo svolgimento delle proprie funzioni presso e nell'interesse dell'associazione di cui al comma 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo, nonché ai fini della verifica dei bilanci tecnici di cui all'articolo 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 e relativa normativa di attuazione.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse da trasferire ai sensi del successivo comma 5.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, istituito dall'art.1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n.335, è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a disciplinare le modalità di svolgimento tra i predetti Ministeri e la COVIP delle attività già svolte dal soppresso Nucleo, mediante corrispondente riduzione delle relative risorse finanziarie a legislazione vigente destinate al Nucleo stesso, che vengono trasferite alla COVIP ai sensi del comma 4..